

Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore
qualità dell'aria, rumore ed
energia

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

ARRIVO - 9 DIC 2015

Prot. N° 3462

Data 9 dicembre 2015

Protocollo 306602 fasc. 9.10\2015\12

Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

Pagina 1

Spett.
Società
AMGA Legnano SpA

Notifica Autorizzazione Dirigenziale R. G. n. 10983/2015/9.10/2015/12 del 03.12.2015

Si provvede, in data 9 dicembre, a notificare alla AMGA Legnano SpA copia dell'Autorizzazione Dirigenziale Raccolta Generale n. 10983/2015 del 03.12.2015 - Prot. N° 304929 del 03.12.2015 "Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di cui al punto 5.3 lettera b) dell'allegato VIII alla parte seconda del DLgs 152/06 s.m.i. e autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da FORSU) ai sensi del D.Lgs 387/03 - Società AMGA Legnano SpA - Comune di Legnano (Mi) - Pratica FERA 28776", conforme all'originale firmato digitalmente e depositato su supporto informatico ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 presso il Protocollo dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Milano.

Distinti saluti.

Notificato *brevi manu* a:

Imp. QARAVAGLIA OLINDO

☒ in qualità legale rappresentante

☒ in qualità di delegato dalla Società al ritiro per notifica dell'atto

Documento identificativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIURIDICO AMM.VO ENERGIA
Dr. Giuseppe Giambersio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore qualità dell'aria, rumore ed energia

C.so di P.ta Vittoria, 27 - 20122 Milano - Tel: 027740.3749 - pec: protocollo@pec.provincia.milano.it

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Giambersio, tel: 02 7740.3658, email: g.giambersio@cittametropolitana.mi.it


Pratica trattata da: Dott.ssa Roberta Bona, tel: 02 7740.3958, email: r.bona@cittametropolitana.mi.it



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia

2° ORIGINALE



Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.10983/2015 del 03/12/2015 Prot. n.304929/2015 del 03/12/2015
Fasc.9.10 / 2015 / 12

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di cui al punto 5.3 lettera b) dell'allegato VIII alla parte seconda del DLgs 152/06 s.m.i. e autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da FORSU) ai sensi del D.Lgs 387/03 - Società AMGA Legnano SpA - Comune di Legnano (Mi) - Pratica FERA 28776

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
QUALITÀ DELL'ARIA RUMORE E ENERGIA**

VISTI

- il D.Lgs n. 112/98 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.Lgs 16/03/1999, n. 79 e s.m.i. sull'attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25/08/2000 sull'aggiornamento dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
- l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- le Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 27 del 25/02/1999 e n. 201 del 11/11/2004;
- il D.Lgs 152 del 3/4/2006 e s.m.i. relativo alle norme in materia ambientale;
- il D.Lgs 8 febbraio 2007, n. 20 e s.m.i. concernente l'attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno

ana di Milano
119295E

È possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link <https://in linea.cittametropolitana.mi.it/documenti> inserendo il codice: PP240300119295E

dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE;

- il D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo sviluppo economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che recepisce, come vincolante l'obiettivo, assegnato allo Stato italiano, di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire al 2020 pari a 17 per cento;

VISTA

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulla città metropolitana, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTI:

- il D. Lgs 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la D.G.R. 20.06.2008 n. 7492 "Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- la D.G.R. 30.12.2008 n. 8831 "Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, L.R. n. 24/2006)";
- il Decreto della Regione Lombardia n. 14236 del 3.12.2008 "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";
- la D.G.R. 2 febbraio 2012, n. 2970 "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e ai criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";

VISTE

- la L.R. n. 26/2003 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza inferiore ai 300 Mwt;
- la D.G. della Regione Lombardia n. IX/2605 del 30/11/11 - Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art 3 del D. Lgs 13 agosto 2010, n. 155 - revoca della DGR n. 5290/07;
- la D.G. della Regione Lombardia n° IX/3298 del 18/04/2012 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)";
- il D.d.s. 6 dicembre 2013 - n. 11674 "Approvazione della modulistica per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica (AU) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al punto 3.5 della D.G.R. 3298/2012";

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale RG n. 10239/2014 del 14.10.2014 del Direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA, ove si attesta che "il progetto dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi presentato dall'Impresa AMGA Legnano S.p.A. ubicato in Legnano (MI) - Via Novara n. 250 **non è** soggetto alla procedura di V.I.A. di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";

VISTA la nota del Settore Rifiuti, Bonifiche ed AIA del 26.02.2015 prot 47767 ove si rileva che l'impianto risulta assoggettato al D.lgs 46/2014 e che, pertanto, la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale confluirà nella procedura di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/2003;

VISTE:

- 1) la nota del Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia prot n.169802 del 02.07.2015 con la quale si richiede al Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA di:
 - confermare la validità dei Decreti Dirigenziali n. 2882/2014 del 13/3/2014 e n.10239/2014 del 14/10/2014 con i quali il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A. ha attestato che il progetto dell'impianto, riferito alla precedente istanza presentata dalla Società AMGA Legnano S.p.A. in data 02.12.2013 n. prot. n. 289491, non è soggetto alla procedura di VIA;
 - di motivare la necessità di non avviare una nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto della nuova istanza presentata dalla Società in data 13.01.2015 prot. 5493;
- 2) la nota del Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA n. prot. 185853 del 21.07.2015 con la quale si precisa che, ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.I.A., deve ritenersi valido il provvedimento RG. n. 10239/2014 del 14/10/2014 che ha escluso il progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico (Allegato 1 punto 13.2 - Elenco degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), l'Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta al Settore Rifiuti dalla Società AMGA Legnano S.p.A. in data 17/12/2014 prot. 259439, per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da FORSU), da realizzare in via Novara, 250 nel Comune di Legnano (Mi) confluisce nel presente provvedimento;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria, relativa all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, condotta ai sensi della l. 241/90 dal Responsabile del Procedimento del Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA, riportate nell'Allegato Tecnico, nelle Planimetrie e nelle prescrizioni trasmesse con nota del 01.10.2015 prot. n. 249798;

CONSIDERATO che l'Impresa AMGA Legnano S.p.A. dovrà versare la garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Milano, relativamente all'attività di gestione rifiuti (R13, R3, R1 e D15), in base alla vigente regolamentazione regionale è rideterminata, come ammontare totale, in 125.721,74=, così composta:

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi
Messa in riserva (R13)	NP (ingresso)	1.318 mc	23.278,52 euro
Operazioni di recupero R3	NP	45.000 t/anno	56.521,04 euro
Operazioni di recupero R1	NP (biogas)	6.200 t/a	21.195,38 euro
Messa in riserva R13	NP (biogas)	800 mc	14.129,60 euro
Deposito preliminare (D15)	NP (decadenti)	30 mc	5.298,60 euro
Messa in riserva/deposito preliminare (D15)	Fanghi	30 mc	5.298,60 euro
AMMONTARE TOTALE			125.721,74 euro

RITENUTO, pertanto, di concedere alla Società AMGA Legnano S.p.A. il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di cui al punto 5.3 lettera b) dell'allegato VIII alla parte seconda del DLgs 152/06, ex Titolo III-bis del d.lgs 152/06 per la gestione delle operazioni (R1, R3, R13, D15) di recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi (allegato B e/o C Parte IV) alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico e Planimetria, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e nella nota trasmessa in data 01.10.2015 prot. n. 249798;

VISTA, altresì, l'istanza presentata ai sensi del D.Lgs. 387/2003 dalla Società AMGA Legnano S.p.A. il 13.01.2015 prot. 5493 per la costruzione e esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da FORSU), da realizzarsi in via Novara, 250 nel Comune di Legnano (Mi) - Pratica FERA 28776;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 della L.241/90 s.m.i., in data 09.03.2015 (verbale prot. n. 58427) si è svolta la Conferenza di Servizi a cui sono stati invitati i seguenti Enti: Regione Lombardia, Comune di Legnano, Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città Metropolitana di Milano, Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive della Città Metropolitana di Milano, Settore Agricoltura Parchi Caccia e Pesca della Città Metropolitana di Milano, Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri della Città Metropolitana di Milano, Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia, Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Lombardia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza dei Beni Archeologici, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, Parco Alto Milanese, Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, Amiacque, Enel Divisione Infrastrutture e Reti, ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, ASL Milano 1;

CONSIDERATO che la suddetta Conferenza di Servizi è stata rinviata a data da destinarsi per acquisire la documentazione integrativa richiesta alla Società AMGA Legnano SpA e l'Allegato Tecnico da parte Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA per la procedura AIA Rifiuti e che, di conseguenza, il procedimento è stato sospeso sino all'acquisizione di tale documentazione;

CONSIDERATO, altresì, che:

- in data 17 giugno 2015 (verbale prot. n. 153666) si è svolta la seconda Conferenza di Servizi a cui sono stati invitati i medesimi Enti;
- la Conferenza è stata rimandata a data da destinarsi al fine di acquisire il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, il parere relativo agli aspetti di monitoraggio e controllo di Arpa e l'Allegato Tecnico AIA Rifiuti con prescrizioni e indicazioni da parte del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA;
- i termini del procedimento sono stati sospesi in attesa delle integrazioni della documentazione richieste dagli Enti coinvolti e dell'Allegato Tecnico AIA Rifiuti da parte del Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA;

CONSIDERATO, infine, che in data 28 settembre 2015 (verbale prot. n. 244672) si è svolta la terza Conferenza di Servizi che:

- ha preso atto dell'Allegato Tecnico AIA Rifiuti predisposto dal Settore Rifiuti, bonifiche e AIA e dei pareri degli Enti coinvolti ed ha espresso parere favorevole alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da

FORSU), da realizzarsi in via Novara, 250 nel Comune di Legnano (Mi) - Pratica FERA 28776, ai sensi del D.Lgs. 387/2003;

- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha rilasciato parere favorevole e ha ribadito che dovranno essere attivate le procedure di cui all'art. 3 del DPR 151/2011 (parere di conformità) e art. 4 DPR 151/2011 (Scia) sottolineando, in particolare, che nei documenti non vi è progettazione della rete idranti UNI 70 prescritta a protezione del sito (dovrà essere richiesta al competente acquedotto la indisponibilità della risorsa idrica che non dovrà essere superiore a 60 ore anno e dovrà garantire in termini di pressione e portata le prestazioni richieste dalla rete idranti; qualora l'acquedotto non garantisca quanto sopra l'attività dovrà dotarsi di idonei impianti di accumulo e spinta) e che mancano i chiarimenti relativi ai DM 12.4.1996, 13.07.2011 e 20.11.1984;

VISTA la documentazione definitiva, allegata al presente provvedimento, trasmessa con nota prot. n. 286794 del 11.11.2015 dalla Società AMGA Legnano S.p.A. e preso atto delle integrazioni recepite sulla base delle prescrizioni richieste dagli Enti coinvolti nel procedimento;

VISTA la richiesta del Parere di Conformità presentata dalla Società Amga Legnano S.p.A. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 18.11.2015 e trasmessa in pari data, prot 292846, alla Città Metropolitana di Milano;

VISTO il progetto, allegato al presente provvedimento e preso atto che il Responsabile del procedimento nonché Responsabile dell'Istruttoria tecnico - amministrativa ex D.Lgs 387/2003 ha accertato il recepimento nel progetto definitivo di tutte le integrazioni/prescrizioni richieste dai soggetti coinvolti nel procedimento;

RILEVATA la seguente sospensione del procedimento: dal 09.03.2015 (verbale prot. n. 58427) al 11.11.2015 (prot. n. 286794 - consegna del progetto definitivo);

ATTESO che ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento ex D.Lgs 387/2003 è il Responsabile del Servizio Giuridico Amm.vo Energia - Dr. Giuseppe Giambersio;

RITENUTO, pertanto, di concedere alla Società AMGA Legnano S.p.A. l'autorizzazione alla costruzione e esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da FORSU), da realizzarsi in via Novara, 250 nel Comune di Legnano (Mi) - Pratica FERA 28776, ai sensi del D.Lgs. 387/2003);

DATO ATTO che trattasi di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da FORSU) per un quantitativo annuo di 40.000 t/anno di FORSU da raccolta differenziata e di 5.000 t/anno di frazione verde;

PRECISATO che sono stati individuati l'Ing. Stefano Bardo quale Funzionario Istruttore Tecnico e la Sig.ra Laura Sella quale funzionario Amministrativo;

RICHIAMATO l'art. 28 della legge 9 agosto 2013, n. 98, Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento;

ATTESO che il presente provvedimento è stato condiviso con la Direttrice del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città Metropolitana di Milano (prot. n. 303950 del 02.12.2015);

RICHIAMATO l'art. 11 c. 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano di cui alla D.G.P. R. G. 15/2013 del 28/2/2013;

RICHIAMATO il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti ed, in particolare, il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 del 13/11/2014 atti 221130/1.10/2014/16;

VISTO il Codice di Comportamento della Provincia di Milano, adottato con D.G.P. n. 509 del 17/12/2013;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 /2015 Rep. Gen. del 26.01.2015 Atti n. 16835\1.18\2015\9 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) della Città metropolitana di Milano. Triennio 2015-2017";

VISTI gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;

VISTO l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23;

VISTA la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città Metropolitana di Milano approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 /2015 Rep. Gen. del 26.01.2015;

VISTE le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORRUZIONE/2013 del Segretario Generale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari;

RICHIAMATO il PEG 2015 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n.290/2015 del 12.11.2015 - Obiettivo n. 9399, C.d.R. ST085 -AM091;

AUTORIZZA

per le ragioni indicate in premessa,

- A) la presa d'atto delle risultanze dell'istruttoria relative alla istanza presentata al Settore Rifiuti dalla Società AMGA Legnano in data 17/12/2014 prot. 259439 di Autorizzazione Integrata Ambientale, condotta ai sensi della l. 241/90, dal Responsabile del Procedimento del Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA, riportate nell'Allegato Tecnico, Planimetrie e prescrizioni trasmesse

con nota del 01.10.2015 prot. n. 249798;

- B) il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società AMGA Legnano SpA - Cod. Fisc e P.IVA 10811500155 - con sede legale in Via per Busto Arsizio, 53, 20025 Legnano (MI) ed installazione IPPC in via Novara, 250 nel Comune di Legnano (Mi), per l'attività di cui al punto 5.3 lettera b) dell'allegato VIII alla parte seconda del DLgs 152/06, ex Titolo III-bis del d.lgs 152/06 per la gestione delle operazioni (R1,R3, R13, D15) di recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi (allegato B e/o C - Parte IV) alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico e Planimetria, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e nella nota trasmessa in data 01.10.2015 prot. n. 249798:**



Prescrizioni:

- il progetto deve essere realizzato conformemente a quello approvato;
- l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti presso l'installazione IPPC è subordinata alla comunicazione di fine lavori di approntamento dell'impianto alla quale deve essere allegata perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e la conformità al progetto approvato;
- prima dell'avvio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, l'Impresa dovrà presentare, contestualmente alla comunicazione di fine lavori di cui al punto precedente, alla Città Metropolitana di Milano una garanzia finanziaria in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/2000, 5964/2001 e 19461/2004 per un importo pari ad euro 125.721,74=, calcolato con il seguente criterio:

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi
Messa in riserva (R13)	NP (ingresso)	1.318 mc	23.278,52 euro
Operazioni di recupero R3	NP	45.000 t/anno	56.521,04 euro
Operazioni di recupero R1	NP (biogas)	6.200 t/a	21.195,38 euro
Messa in riserva R13	NP (biogas)	800 mc	14.129,60 euro
Deposito preliminare (D15)	NP (decadenti)	30 mc	5.298,60 euro
Messa in riserva/deposito preliminare (D15)	Fanghi	30 mc	5.298,60 euro
AMMONTARE TOTALE			125.721,74 euro

- l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non potrà in ogni caso essere attivato prima della formale accettazione, da parte della Città metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
- l'Organo tecnico A.R.P.A. competente per territorio in sede di 1^a visita Ispettiva accerterà la conformità dell'installazione IPPC al progetto approvato con la presente autorizzazione;
- le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi dovranno avvenire entro 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi presso l'insediamento;
- l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non potrà in ogni caso essere attivato prima della formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria di cui al punto 1.;

- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e, come disposto dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal Gestore della stessa;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. b), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06, sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis), del medesimo decreto legislativo;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, il gestore dell'installazione IPPC è tenuto a compilare l'applicativo, implementato da A.R.P.A. Lombardia e denominato "A.I.D.A.", con tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati a partire dalla data di adeguamento; successivamente, tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità competente procede secondo le gravità delle infrazioni ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 152/06;
- l'autorizzazione stessa sia soggetta a norme regolamentari più restrittive (sia statali che regionali) che dovessero intervenire nello specifico;
- ai sensi dell'art. 29-decies del d.lgs. 152/06, l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativo Allegato Tecnico saranno effettuate dall'ARPA della Lombardia;
- la Società è soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del D.M. 52/11, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
 - b) iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3 della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;
 - c) registrazioni dei dati degli autocontrolli effettuati, previsti dal Piano di Monitoraggio, con inserimento annuale dei dati nell'applicativo regionale AIDA in accordo con quanto previsto dal d.d.s. 03.12.2008 n. 14236 e conservazione di copie da tenere a disposizione degli Enti di controllo;
- qualora l'attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.p.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il Gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le



informazioni richieste dall'art 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

- qualora l'attività rientri nel campo di applicazione del D.M. n. 272/2014 del 13.11.2014, il Gestore dovrà presentare la relazione di riferimento di cui all'art 5, comma 1, lettera vbis) del d.lgs. 152/2006;
- l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;

C) la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da FORSU) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 - da realizzare nel Comune di Legnano (MI), pratica FERA22776 - da parte della Società AMGA Legnano S.p.A. - Cod. Fisc e P.IVA 10811500155, con sede legale in Legnano (MI) - Via per Busto Arsizio n. 53, di cui agli allegati tecnici (n. da 01 a 63 compresi) e CD, che fanno parte integrante del presente provvedimento, e con le prescrizioni, le osservazioni e le indicazioni degli Enti coinvolti nel procedimento espresse nelle sedute della Conferenza dei Servizi a cui fare riferimento in fase di realizzazione dell'intervento e, in particolare:

1. **Comune di Legnano** - nota prot n. 58345 del 09.03.2015: "ai sensi dell'art. 15 - "Aree per impianti tecnologici di interesse pubblico" delle Norme Tecniche del Vigente piano dei Servizi, in generale, gli impianti tecnologici di interesse pubblico quali impianti di depurazione e di trattamento rifiuti, stazioni delle infrastrutture di generazione o di trasporto dell'energia, serbatoi ed impianti dell'acquedotto, nonché le relative strutture per la manutenzione, possono essere realizzati in tutte le aree del PGT, comunque classificate, nel rispetto della disciplina igienico-sanitaria e delle eventuali ulteriori normative del settore";
2. **Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia**— note prot. n. 10077 del 16.01.2015 e del 16.01.2015 prot. n. 153687 del 17.06.2015:
 - prima dell'inizio dei lavori vengano effettuati sondaggi archeologici preventivi alla scopo di verificare la consistenza dell'eventuale deposito archeologico e valutare con anticipo la compatibilità del posizionamento delle strutture con la presenza di eventuali resti, anche per evitare ritardi e rallentamenti in corso d'opera;
 - i sondaggi dovranno essere eseguiti da una ditta specializzata in ricerche archeologiche su siti pluristratificati di età storica, sotto la direzione scientifica di questo Ufficio, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 42/2004;
 - la Direzione Lavori dovrà comunicare il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio di lavori con congruo anticipo (almeno 15 giorni lavorativi), alla Soprintendenza per concordare modalità e tempistiche degli interventi;
3. **Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture della Città Metropolitana di Milano** - nota prot. 6718 del 14.01.2015:
 - non sussistono competenze in materia paesaggistica stante l'assenza di vincoli paesistici ex lege, nell'area oggetto d'intervento, comportanti la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica all'interno del procedimento unico ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003;
4. **Settore Agricoltura, Caccia e Pesca della Città Metropolitana di Milano** - nota prot. 52588 del 03.03.2015:
 - in riferimento alla documentazione catastale pervenuta e alle verifiche effettuate sui PIF in vigore e sulle tavole di Revisione del PIF stesso, i mappali in oggetto non sono interessati dalla presenza di aree boscate ancorché limitrofe alle aree stesse: in particolare sono presenti aree

boscate sui mappali 44-47-46 del foglio 35, non elencati nella documentazione pervenutaci;

5. Settore Sviluppo Infrastrutture Metrotranviarie ed Espropri della Città Metropolitana di Milano - nota prot. 31429 del 10.02.2015:

- a) qualora emergesse la necessità di dover ricorrere ad espropri o ad asservimenti di aree necessarie alla realizzazione sia dell'impianto in oggetto, sia di sue eventuali connessioni ed allacciamenti con la rete energetica esistente, è indispensabile che siano esperite le formalità di legge previste dal T.U. sugli espropri n. 327/01 artt. 11 e 16 dando comunicazione del deposito del progetto e della possibilità di produrre osservazioni alle proprietà interessate, prima che venga rilasciata l'autorizzazione unica all'esecuzione delle opere;
- b) qualora si rendesse necessario tale deposito, lo stesso dovrà avvenire presso lo scrivente Settore solo nel caso che siano coinvolti territorialmente o nella realizzazione dell'impianto o nei suoi allacciamenti alla rete energetica esistente più Comuni; in caso contrario la competenza sia per le fasi preliminari alla conferenza di servizi, sia per la procedura coattiva di asservimento o di esproprio resta in capo al singolo Comune interessato;
- c) ove si presentasse la necessità di espropriare l'area sedime dell'impianto è necessaria la conformità dello strumento urbanistico che dovrà, nel caso, essere variato a norma di legge secondo le risultanze della conferenza di servizi;
- d) relativamente alla costruzione ed esercizio di impianto elettrico di cui all'art 7 della L.R.52/82, nell'ambito dell'impianto di cui in oggetto, nulla osta per quanto di competenza, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 7 della citata legge regionale a favore di AMGA Legnano LEGNANO S.p.A. (e che la società stessa potrà cedere ad Enel per l'inserimento nella rete di distribuzione) fatta salva l'acquisizione di tutti i necessari pareri richiesti ai sensi della L.R. n. 52/82 e che il richiedente attesti di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati, obbligandosi altresì ad adempiere alle prescrizioni e condizioni ottenute nell'autorizzazione a tutela di interessi pubblici e privati;
- e) le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui trattasi e dovranno essere collaudate a termini di legge;
- f) al termine della realizzazione dell'opera la AMGA Legnano LEGNANO S.p.A. è tenuta ad inviare ad Enel comunicazione del termine dei lavori, unitamente alla documentazione tecnica giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio ed alla gestione delle opere di cui all'oggetto;
- g) le opere dovranno essere sottoposte a collaudo ai sensi dell'art 10 della L.R. 52/82 da parte di AMGA Legnano LEGNANO S.p.A. che resta obbligata a sostenere tutte le spese inerenti al collaudo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 52/82;
- h) la Società AMGA Legnano S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Città Metropolitana di Milano da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si sentissero danneggiati;
- i) la Società AMGA Legnano S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
- l) la Società AMGA Legnano S.p.A. è tenuta ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto ai sensi dell'art 9 della L.R. 52/82;

7. ATO Città Metropolitana di Milano - nota prot. 153518 del 17.06.2015:

- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003, per quanto di



propria competenza, avendo recepito le prescrizioni indicate dal Gestore Amiacque S.r.l. nel parere del 15/06/2015 (Prot. Uff. Amb. n. 8177 del 16.06.2015);

8. ASL Milano 1 - nota prot. 57327 del 06.03.2015:

- tutti i serbatoi contenenti sostanze liquide dovranno essere realizzati anche nel rispetto dell'art. 2.2.9 del Regolamento Locale di Igiene; inoltre per i relativi condotti di collegamento e per le zone di carico dovrà essere garantito il rispetto dei requisiti indicati dagli artt. 2.2.10 e 2.2.11 RLI;
- il locale officina dovrà essere dotato di regolamentare illuminazione naturale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3.11.5 del RLI vigente;

9. ENEL Distribuzione - nota prot. 37312 del 17.09.2015:

- qualora in prossimità dell'area di intervento siano presenti impianti elettrici, è indispensabile che venga adottato, in sede costruttiva, ogni accorgimento necessario ad evitare il contatto anche solo accidentali con tali impianti, che sono, come noto, tenuti costantemente in tensione;

10. Consorzio Parco Alto Milanese nota del 18.06.2015, prot. n. 154905:

- dare una migliore mitigazione ambientale nella parte nord del confine, incrementando la presenza di piante lungo tutto il confine come già previsto nelle parti est e ovest allo scopo di schermare visivamente le parti alte dell'impianto da e verso il Parco;
- prevedere solo alberature sempreverdi, di prima e seconda grandezza, ricordando che è opportuno lasciare una distanza di almeno mt. 3,00 non solo dal confine, ma anche dalle parti edificate, al fine di consentire un armonioso sviluppo degli alberi;
- valutare la possibilità di alzare il livello delle aiuole perimetrali su cui insiste tale barriera arborea, con una baulatura del terreno;

11. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano - note prot 206893 del 13.08.2015 e prot 279274 del 03.11.2015:

a) parere di massima favorevole limitato agli aspetti afferenti alla prevenzione incendi alle seguenti condizioni:

- 1 - la centrale termica dovrà essere conforme a quanto previsto dalla regola tecnica allegata al DM 12.04.1996;
- 2 - l'impianto di cogenerazione dovrà essere conforme a quanto previsto dalla regola tecnica allegata al DM 13.07.2011;
- 3 - le parti del sito non soggette a regole tecniche specifiche, quali ad esempio gli Uffici con meno di 25 persone presenti, dovranno essere progettate secondo i criteri generali di prevenzione incendi previsti dal DM 10.03.1998;
- 4 - l'intero sito dovrà essere coperto da rete idrica antincendio esterna DN UNI70 progettata e realizzata in conformità alla norma UNI 10779;
- 5 - i serbatoi di accumulo del biogas, qualora ricadenti nel campo di applicazione del DM 24.11.1984, dovranno essere realizzati in conformità a tale regola tecnica. Nel caso di tipologie di depositi diverse tale norma potrà essere utilizzata come utile riferimento alla progettazione e le misure di sicurezza da adottarsi dovranno comunque scaturire da una valutazione del rischio incendio e / o esplosione, che sarà valutata nell'ambito del procedimento ex DPR 151/2011.

c) dovranno essere attivati i "procedimenti previsti dal DPR 151/2011, ovviamente prima dell'avvio dei lavori e, comunque, nei tempi utili per inserire nella progettazione esecutiva le eventuali prescrizioni che dovessero derivare da detto procedimento;

12. Provincia di Varese - nota prot. 245151 del 28.09.2015 - parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione a condizione che siano effettuati nel corso del primo anno di funzionamento dell'installazione:

- un monitoraggio trimestrale per il punto di emissione E1, con particolare riferimento alla concentrazione di odore;

- un monitoraggio olfattometrico da concordarsi con l'Organo di controllo al fine di evidenziare eventuali criticità;

- un monitoraggio acustico da concordarsi con l'Organo di controllo al fine di evidenziare eventuali criticità;

- una verifica visiva con frequenza semestrale per valutare lo stato delle impermeabilizzazioni ed evidenziare fessurazioni / cedimenti che dovranno essere prontamente sistemati e a condizione che sia adottata da parte del Gestore, qualsiasi misura appropriata ad evitare, in caso di incidenti e/o malfunzionamenti dell'impianto o parte di esso, eventuali problematiche all'ambiente circostante;

13. Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale della Lombardia:

- nulla osta alla costruzione dell'impianto alle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate in conformità alla documentazione progettuale presentata;

- devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia delle interferenze con linee di Telecomunicazioni sotterranee e/o aeree;

- l'impianto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta all'esercizio di competenza di questo Ufficio, che sarà rilasciato dopo esito favorevole del sopralluogo tecnico;

14. La Società dovrà ottemperare a quanto previsto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano inviando agli Enti coinvolti nel procedimento il parere di conformità ai sensi del DPR 151/2011 prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto: la mancata trasmissione di tale parere, entro il termine indicato, comporterà la decadenza del presente provvedimento;

15. la Società AMGA Legnano S.P.A dovrà corrispondere, come previsto al punto 13.1 lettera j) del DM 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, all'atto di avvio dei lavori una cauzione, calcolata secondo le indicazioni riportate nella DGR L IX/3298 del 18/04/2012, a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da prestare a favore della Città Metropolitana di Milano mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo l'importo indicato nel piano di dismissione dell'impianto presentato: la cauzione dovrà essere rivalutata, sulla base del tasso di inflazione programmata, ogni 5 anni" e dovrà essere predisposta in conformità allo schema approvato dalla Regione Lombardia con D.d.s. 19 dicembre 2014 n. 12478;

16. Ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico (Allegato 1 punto 13.2 - Elenco degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico: "Linee guida per 6)l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui ai precedenti punti A) e B) confluisce nel presente provvedimento unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003.

Nella presente Autorizzazione confluiscono tutte le autorizzazioni di carattere ambientale necessarie per le attività oggetto del procedimento unico e, pertanto, i rinnovi e le modifiche di dette autorizzazioni dovranno essere richieste ai rispettivi Enti competenti, in particolare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento devono avere inizio i lavori per la

costruzione dell'impianto; l'inizio dei lavori deve essere comunicato almeno 15 giorni prima alla Città Metropolitana di Milano, all'Arpa e al Comune di Legnano: il mancato inizio dei lavori entro tale termine comporta la decadenza della presente autorizzazione.

Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori: decorsi tali termini la presente Autorizzazione decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

Almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, il legale rappresentante deve dare comunicazione alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Legnano, ad Arpa Lombardia, all'Asl competente e al Comando Provinciale di Vigili del Fuoco.

Si attesta che il Direttore dell'Area tutela e valorizzazione ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, il responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore qualità dell'aria, rumore ed energia.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni, concessioni derivanti da ulteriori Enti o soggetti competenti.

Il presente provvedimento viene notificato alla Società AMGA Legnano S.p.A. trasmesso a tutti i soggetti ed Enti invitati alla Conferenza dei Servizi per quanto di rispettiva competenza e pubblicato sul portale Regionale MUTA.

La Società AMGA Legnano S.p.A. ha trasmesso in data 19.11.2015 prot. 294616 la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e degli allegati come previsto dal DPR 642/72.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nei termini di legge.

Si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. art. 23 lettera a) del D.L.gs 33/2013.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
QUALITÀ DELL'ARIA RUMORE ED ENERGIA
(Arch. Giovanni Roberto Parma)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate



Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01140501297607

€ 1,00: 01140501297595 (€ 16,00) - 01140501297584 (€ 16,00) - 01140501297562 (€ 16,00) - 01140501297551 (€ 16,00) - 01140501297573 (€ 16,00)

Copia cartacea del documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e depositato presso il protocollo della città metropolitana di Milano

Per il dirigente Roberto Parma


Data 9.12.2015


Il presente documento è formato da 14 pagine.


Firma [Signature]




RELAZIONE DI AVVENUTO RITIRO

 L'anno 2015 il giorno 9 del mese di DICEMBRE alle ore 10.00
nella sede della Città Metropolitana di Milano di C.so di P.ta Vittoria, 27 a Milano, il
sottoscritto GARATAGLIA OLINDO in qualità di
LEGALE RAPPRESENTANTE ANGA *sempre* atto di aver ritirato il
presente atto con n. 1 CD contenenti tutti gli allegati del provvedimento con consegna
a mani dal Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo Energia Dott.
Giuseppe Giambersio


Il dipendente della
Città Metropolitana di Milano



Il ricevente





ARRIVO - 9 DIC 2015

NUM. N°

3462

AMGA Legnano S.p.A.

CENTRO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI LEGNANO
VIA NOVARA, 250



AUTORIZZAZIONE UNICA

ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. art.12

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ai sensi dell'articolo 29-quater comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

DICEMBRE 2014



MWH

20090 Sesto San Giovanni
Corso D'Adda 2 - Palazzo Carcano
Tel. 02-210641 - fax 02-29924205
e-mail: mwh.italy@mwh-global.com

BP SEC
Safety Environment Consulting

BP SEC s.r.l.

20090 Marone (VI)
Via Camozzi n. 9
Tel. 0331-65622 - fax 0331-656239
e-mail: centrali@bpsec.it



**NORD
MILANO
CONSULT**

21052 Busto Arsizio (VA)
Via Bruno Balzani, 1
Tel. 0331-438702 - fax 0331-438711
e-mail: segreteria@nordconsult.com

IMPIANTO
FORSU
LEGNANO

AMPA
ARRIVO - 9 DIC 2015
Prot. N° 3462

